



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Nota prot. 8935/U/C27h

Torino, 4 novembre 2014

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

e p.c. ai Dirigenti e ai Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte

E p.c. al Dirigente
dell'Ufficio III dell'USR per il Piemonte

Alle associazioni dei genitori componenti
il FORAGS

Alle Consulte Provinciali degli Studenti del Piemonte

OGGETTO: Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali: analisi e ricognizione delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

Nel 2010, la promulgazione della Legge 170 ha introdotto la categoria degli allievi con DSA e avviato un processo di ridefinizione delle tipologie di allievi “con modalità di apprendimento diverse” che è sfociato nel 2012 con l’assunzione del costrutto di BES – Bisogni Educativi Speciali, già in uso in Europa dalla fine del secolo scorso. Le difficoltà individuali contemplate si sono ampliate, comprendendo aspetti sia di tipo neurobiologico e neuropsicologico sia socio-culturali, e l’estensione delle possibili categorizzazioni ha richiesto (e richiede ancora) nuovi costrutti esplicativi, che possano essere maggiormente rappresentativi della complessità umana. La concettualizzazione della diversità antropologica assume tratti fluidi, indefiniti, spesso sovrapposti; i concetti di disabilità, diversità e differenza sfumano e le situazioni problematiche si moltiplicano. Anche la nuova categorizzazione dei BES assume tratti compositi, “tra luci e ombre, tra guadagni e

perdite” (Pavone, 2014; Moliterni, 2013), che apre possibilità (evolutive, educative, civili) e cela rischi (etici, giuridici, pedagogici e antropologici).

Ciò che preme evidenziare è che non esistono “allievi BES”, così come non esiste una diagnosi di BES; ci sono solo bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, e, in fondo, ci sono sempre stati. Parlare di BES, disabilità o DSA in ambito scolastico richiede quindi un approccio attento alle differenze di funzionamento educativo e apprenditivo degli allievi, che in quanto differenze appartengono a ciascun allievo, che ponga al centro il benessere e la formazione della persona “globale” e del futuro cittadino della società planetaria. Scuola, famiglia, sanità e territorio sono tutti coinvolti in un processo di corresponsabilità per la migliore gestione possibile di tale compito complesso che non ammette ricette e soluzioni semplicistiche, ma che al contrario richiede agli adulti – educanti (siano essi genitori, insegnanti o altri stakeholder) impegno e senso di responsabilità.

Proprio per quanto esposto in premessa e in considerazione dei numerosi quesiti ed esposti che pervengono a questo Ufficio, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nel **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** e in particolare gli artt. 4 e 6 (che saranno successivamente esaminati), nonché la Direttiva del 27 dicembre 2012, la circolare MIUR n. 6 dell’8 marzo 2013 e l’art. 17 bis dell’**O.M. n. 37 del 19 maggio 2014**, ai sensi della quale sono confermate le disposizioni dedicate agli studenti/studentesse con DSA, presenti nelle precedenti ordinanze, per ciò che concerne gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Inoltre al comma 4 del medesimo articolo è approfondita la situazione degli studenti con altri bisogni educativi speciali: *“Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame,*

mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA”.

Di rilievo sono le disposizioni contenute nel **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** e, in particolare, gli artt. 4, *Misure educative e didattiche*, e 6, *Forme di verifica e valutazione*.

L'art. 4 – Misure educative e didattiche – richiama le Istituzioni scolastiche ad “(...) *attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (...) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (...). I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali (...) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno (...), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo*”.

Al comma 4 si ricorda di assicurare l'impiego degli opportuni strumenti compensativi (curando l'acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi) mentre al comma 5 dello stesso articolo si richiama la *ratio* delle misure dispensative, che si propongono di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento.

Attraverso l'analisi della giurisprudenza più recente si possono cogliere elementi che contribuiscono a:

- 1) rafforzare il processo inclusivo dello studente/studentessa con DSA e con altri BES;
- 2) rendere maggiormente trasparenti le relazioni tra la scuola e la famiglia;
- 3) garantire la legittimità della procedura implementata dall'istituzione scolastica.

L'art. 6 precisa che “*La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria*”. Da ciò si evince che occorre che emerga dalle attività connesse agli scrutini, la rilevanza del disturbo specifico nel giudizio finale; infatti gli strumenti compensativi e le misure dispensative incidono nel corso dell'anno scolastico nell'attività didattica e nel processo di

apprendimento, ma dovrà anche essere prestata la necessaria attenzione ai processi di valutazione intermedi e finali.

La valutazione degli insegnanti deve, anche secondo la giurisprudenza, infatti, discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: ALCUNE RECENTI PRONUNCE

Saranno analizzate alcune sentenze e ordinanze che hanno preso in esame lo svantaggio socio-economico nella condizione familiare dello studente, i disturbi dell'apprendimento in assenza di certificazione sanitaria e il disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD).

Con **sentenza n. 9261 del 1° settembre 2014** il **Tar Lazio** ha annullato la non ammissione di un alunno dal terzo anno al quarto della scuola primaria; nel ricorso presentato è eccepita la mancata considerazione nella valutazione finale del disagio della situazione familiare.

I genitori ricorrenti avverso il provvedimento hanno dedotto la falsa applicazione della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, del D.P.R. n. 122 del 2009 e della circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 la quale prevede l'attivazione del PDP non predisposto tempestivamente nel caso di specie. La scuola, inoltre, pur conoscendo la situazione familiare del bambino (figlio di una cittadina peruviana e di padre italiano, con notevoli difficoltà economiche) non aveva messo in relazione le evidenti difficoltà espressive del minore con la sua complessiva situazione familiare, così come emerge nel passaggio in cui il TAR Lazio rileva che: *"(...) la circostanza posta in evidenza nel verbale n. 11 dell'8 novembre 2012 che le difficoltà cui andava incontro il bambino sono emerse dai suoi lavori, che "giorno dopo giorno, hanno evidenziato una grafia sempre meno comprensibile" consente di ritenere che la situazione scolastica dell'alunno non presentasse quella eccezionalità tale da consentirne la bocciatura, proprio a causa dell'ingravescenza della stessa, come confermata dal verbale finale del primo quadrimestre del 16 gennaio 2013 laddove si legge che, mentre nei precedenti anni scolastici fino alla terza elementare il bambino aveva una scrittura lineare ora sta "vivendo una situazione particolare, un disagio familiare che sta trasferendo nel suo apprendimento (...)"*.

Il medesimo orientamento si ritrova nella **sentenza Tar Lazio n. 7024 del 2 luglio 2014**. Anche in questo caso i ricorrenti hanno eccepito la violazione e la mancata applicazione della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, nonché della circolare ministeriale n. 8 del 2013.

I giudici hanno rilevato che: “(...), emerge dalla documentazione che il minore proviene da un contesto sociale e familiare particolarmente disagiato e versa pertanto in una situazione di marginalità, anche culturale, acuita da una condizione di precarietà psico-fisica che avrebbe dovuto indurre l’istituzione scolastica ad attivare percorsi didattici personalizzati, tenuto conto della particolare valenza educativa e formativa dell’istruzione di I grado.

In particolare, dalla relazione tecnica psicologica, emerge che il minore mostra «povertà di linguaggio (...), agitazione motoria e scarsa capacità di concentrazione» e riferisce di un disagio nel frequentare la scuola sia per motivi prestazionali che relazionali. «Inoltre, le ripetute bocciature, dovute allo scarso rendimento e alle ripetute sospensioni, sembrerebbero aver maggiormente compromesso l’investimento sull’attività didattica a causa di un abbassamento del livello di autostima» e «anche l’investimento relazionale con i coetanei sembra essere compromesso», tant’è che «il minore riferisce di essere stato vittima a scuola di atti di bullismo, subendo ripetute prese in giro sulla sua persona e sulle sue condizioni di vita». Tanto basta a concludere nel senso della totale assenza della Scuola nella predisposizione di adeguati mezzi di sostegno relazionale e prestazionale, attraverso percorsi e strumenti di sistematica formazione aggiuntiva e integrativa idonei a recuperare le macroscopiche carenze didattiche evidenziate e, per altro verso, nella creazione di un ambiente favorevole ad accogliere il minore e a consentirne la crescita della personalità, con violazione dei diritti dello studente sanciti, in particolare, dall’art. 2, punto 11, del richiamato Regolamento disciplinare per gli alunni di scuola secondaria di primo grado che tali strumenti inserisce tra i «diritti dello studente».

Ancora sulla stessa linea la sentenza del **TAR Toscana n. 529 del 18 marzo 2014**: nel ricorso presentato è eccepita la mancata applicazione della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e della circolare n. 8 del 2013, in relazione a dei disturbi dell’apprendimento privi di certificazione sanitaria di uno studente di una scuola secondaria di II grado. Secondo i giudici “**anche a voler ammettere che si sia raggiunta la prova in ordine alla effettiva applicazione degli ausili deliberati dal Consiglio di classe (e, a questo fine, le dichiarazioni scritte rilasciate dai singoli docenti hanno al**

più valore indiziario), il giudizio conclusivo di non ammissione non reca traccia del loro impiego, così come non reca traccia di considerazione della condizione patologica dell'alunno, sebbene lo stesso Consiglio di classe se ne fosse espressamente fatto carico. Ed è proprio nella violazione dell'autovincolo assunto dal Consiglio di classe che risiede l'illegittimità del provvedimento: infatti, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, il Consiglio di classe avrebbe dovuto coerentemente orientare le proprie valutazioni.

Quindi "il giudizio di non ammissione è da censurare per la sua assoluta carenza di quella individualizzazione richiesta per ciascuno studente e ancor di più per quelli affetti da disturbi dell'apprendimento: vizio aggravato dalla contraddittorietà intrinseca all'operato del Consiglio di classe, che mentre nella fase preparatoria endoprocedimentale sembra voler esprimere un giudizio conclusivo improntato anche alla considerazione della condizione patologica dell'alunno, motiva la mancata ammissione ignorando del tutto il peso di detta condizione. Né la decisione di non menzionare in motivazione il disturbo dell'apprendimento si giustifica in virtù dell'assenza di una idonea documentazione sanitaria, giacché se è vero che la presenza di una diagnosi (...) effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal SSN (art. 3 della legge 170/2010) rende obbligatoria l'applicazione delle misure educative e didattiche di supporto allo studente previste dalla legge, l'assenza di una certificazione siffatta non impedisce comunque al corpo docente, nell'esercizio della propria discrezionalità, di prendere in esame le peculiari condizioni di un allievo documentate in altra forma, onde personalizzare al meglio il giudizio".

Anche la **sentenza n. 10817 del 28 ottobre 2014 TAR Lazio**, nell'accogliere il ricorso dei genitori richiama la violazione da parte dell'istituzione scolastica della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e della Nota MIUR prot. n. 4089 del 15 giugno 2010 nella parte che prescrive indicazioni e accorgimenti didattici, volti ad agevolare il percorso scolastico degli alunni con disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD).

In situazioni analoghe il **TAR Campania** ha accolto il ricorso, annullando il giudizio di non ammissione, con **sentenza n. 1533 del 19 marzo 2013** e **sentenza breve n. 5851 del 18 dicembre 2013**. Quest'ultima fa esplicito riferimento ai bisogni educativi speciali secondo le disposizioni del MIUR.

In senso contrario l'**ordinanza sospensiva del TAR Lombardia n. 1095 del 29 agosto 2014** con la quale è stata respinta l'istanza cautelare dei genitori ricorrenti, secondo cui *"in caso di bisogni educativi speciali non è obbligatoria la redazione del piano didattico personalizzato"* e *"la predisposizione di un piano di gruppo è quindi atto pienamente soddisfacente agli obblighi di legge"*.

LA RILEVANZA DEL DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO NEL GIUDIZIO FINALE

In base agli artt. 3, 4 e 5 del **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** risulta quindi presupposto indefettibile per la scuola elaborare e realizzare percorsi formativi personalizzati, che tengano conto delle esigenze e delle potenzialità di ciascun alunno, come più volte ribadito da alcune sentenze (**TAR Lombardia, sentenza n. 2251 del 30 giugno 2008**; **TAR Lazio, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010**): *"E' illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia ommesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall'alunno"* (**TAR Lazio, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010**).

Nello stesso senso, **TAR Lazio, sezione III bis (ordinanza sospensiva n. 3616 del 4 agosto 2010)** ha accolto l'istanza cautelare di ammissione con riserva all'esame di licenza media di un alunno con DSA *"(...) considerato che dall'esame del verbale di non ammissione risulta che il Consiglio di classe ha dato atto di essere a conoscenza e di avere considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da tale scarna e generica affermazione – peraltro contrastante con le affermazioni del D.S. – non è dato evincere quali motivate scelte didattiche siano state operate in costanza di tale peculiare situazione oggettiva, in presenza della quale l'ordinamento prevede la predisposizione di prove differenziate oltre che l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative"*.

Il **TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza breve n. 420 del 12 ottobre 2011**, ha accolto il ricorso dei genitori, ritenendolo fondato perché: *"(...) la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l'effettiva gravidanza dei DSA di cui soffre l'alunno (...). Il Consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti da una possibile*

totale disaffezione dell'alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che in due materie nelle quali durante l'anno scolastico precedente alla ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece conseguito risultati insufficienti (storia ed educazione tecnologica)".

Nel medesimo orientamento si colloca il **TAR Lazio** con **sentenza n. 4208 del 17 aprile 2014**, secondo cui la scuola deve, non solo predisporre gli strumenti compensativi e le misure dispensative adeguati al caso concreto mediante l'adozione di un PDP, ma, **in sede di scrutinio finale, deve valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il disturbo che lo caratterizza** (*ex multis*: TAR Toscana, sentenza breve n. 1719 del 23 ottobre 2012; TAR Lazio, Roma, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010; TAR Lombardia, Milano, sentenza breve n. 4649 del 15 settembre 2009; Tar Lazio, sezione III bis, sentenza n. 3465 del 28 marzo 2014).

Il **TAR Campania** con **sentenza n. 2404 del 30 aprile 2014** ha evidenziato il mancato svolgimento di *"una effettiva analisi circa l'incidenza causale del DSA sul rendimento dell'alunno, di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell'apprendimento: inoltre, manca una oggettiva verifica in ordine alle ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal Progetto Didattico Personalizzato, la cui stessa attuazione è stata contestata dalla parte ricorrente"*.

Il ricorso è stato accolto per violazione dell'art. 5, comma 4, della L. 170/2010 e dell'art. 10 D.P.R. 122/2009 ("Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni") secondo cui, per gli alunni con DSA certificato, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle per l'esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Infatti **"la considerazione della condizione patologica dell'alunno rappresenta un elemento necessario non soltanto dell'iter didattico, ma anche del momento valutativo: viceversa, nella fattispecie, l'impugnato giudizio di non ammissione prescinde totalmente dal disturbo che affligge il minore"**.

(Nel medesimo orientamento si colloca **la sentenza TAR Lazio n. 10817 del 28 ottobre 2014**, che riguarda un alunno con DSA e disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD)).

Anche l'**adunanza del Consiglio di Stato n. 3593 del 14 agosto 2012** ha emesso sentenza di accoglimento del ricorso dei genitori, richiamando l'importanza delle motivazioni contenute nel giudizio finale del Consiglio di Classe. Infatti *“Gli elementi portati a motivazione del negativo giudizio (attenzione didattica mirata al conseguimento degli obiettivi minimi e socio-educativa finalizzata al rispetto delle regole scolastiche, negativo commento sulle effettive possibilità che lo studente abbia di recuperare in tempi brevi i debiti formativi per poter affrontare responsabilmente l'anno scolastico successivo) presentano, evidentemente, un vizio motivazionale di fondo, per non tenere in alcuna considerazione il percorso scolastico dell'alunno ed i risultati conseguiti in rapporto alla patologia certificata in base ad una diagnosi specialistica, così come richiesto sia dall'art.10 del regolamento (“adeguatamente certificate”) che dalle istruzioni operative dell'amministrazione centrale (“diagnosi specialistica di disturbo specifico”), che andava adeguatamente valutata. La genericità della deliberazione di non ammissione alla classe e l'omissione di ogni considerazione delle condizioni dell'alunno comporta, pertanto, la necessità di annullamento del giudizio finale, con assorbimento delle ulteriori censure, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione”*.

Anche secondo il **TAR Lazio** con la **sentenza n. 8752 del 24 ottobre 2012**, che ha accolto il ricorso dei genitori, il consiglio di classe *“deve tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti. Infatti, rispetto agli altri elementi diversi (dislessia), non è dato individuare nell'atto alcuna autonoma e comparativa valutazione, così come la normativa vigente prescrive. Il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione, ha chiaramente omissso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dell'alunno (dislessia). L'atto impugnato pertanto risulta quanto mai generico ed incongruo posto che nella specie si limita a sostenere la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva facendo riferimento ai risultati finali conseguiti, senza enucleare specificatamente le ragioni per le quali la valutata situazione di dislessia consigliasse la bocciatura anziché la promozione dell'interessato*.

MANCATA ADOZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Di seguito si riportano alcune sentenze che hanno approfondito la mancata adozione del piano didattico personalizzato da parte dell'istituzione scolastica.

Il **TAR Lombardia** con **sentenza n. 2356 del 15 settembre 2014** ha accolto il ricorso, annullando il giudizio di mancata ammissione perché *“l'Istituto resistente ha omesso di predisporre il Percorso educativo personalizzato relativo all'alunno ricorrente e, comunque, nel corso dell'anno scolastico non sono stati adottati sufficienti strumenti, (...) per mettere in condizione il predetto studente, affetto da Disturbi specifici dell'apprendimento, di poter seguire proficuamente e con successo il corso di studi, come stabilito dalla normativa di settore”*.

Il **Tribunale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Trento e Bolzano** (**sentenza n. 122 del 25 marzo 2011**) ha dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente con DSA alla classe successiva in relazione ad una serie di comportamenti omissivi della scuola (mancata adozione del PDP, omessa definizione e attuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia). Nella motivazione si precisa che: *“Se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposta in leggi, regolamenti e circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio di classe è “inutiliter data”, perché non supportata da quel percorso pedagogico specifico che consente all'alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l'ausilio degli strumenti appropriati”*.

Anche il **TAR Lombardia** con l'**ordinanza sospensiva n. 371 del 12 marzo 2014**, ha *“rilevato che l'amministrazione non ha approvato il piano didattico personalizzato benché la legge preveda l'adempimento di tale obbligo”* e ha quindi annullato il giudizio contenuto nella pagella di I quadrimestre di uno studente DSA, proprio a causa della mancata adozione del PDP da parte della scuola.

Il **TAR Molise** con **sentenza breve n. 612 del 17 ottobre 2013** ha annullato il giudizio di non ammissione di uno studente con DSA, poiché il collegio giudicante ha rilevato che *“il*

piano didattico versato in atti dalla difesa non reca alcuna data, né ha un numero di protocollo, talché si può supporre sia stato redatto solo di recente; anche a voler concedere che la redazione risalga al marzo 2013, sarebbe comunque un piano didattico tardivo, poiché redatto soltanto due mesi prima della fine dell'anno scolastico” (in tal senso anche TAR Campania, sentenza n. 4069 del 5 agosto 2013).

MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

L'attuazione del piano didattico personalizzato prevede **la predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative**. Occorre comunque precisare che la personalizzazione del processo di apprendimento dello studente/studentessa con DSA e con altri bisogni educativi speciali necessita di strategie di intervento inclusive che non si possono esaurire nella predisposizione di strumenti e misure ma richiede anche un approccio più generale che incida sull'ambiente di apprendimento e sul rapporto scuola-famiglia.

La maggiore parte della giurisprudenza riconduce la mancata attuazione del piano didattico personalizzato alla mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative; infatti tali elementi sono l'evidenza più concreta e tracciabile dell'attività svolta dall'istituzione scolastica e dai docenti, ma come già accennato non sono totalmente esaustivi di una didattica inclusiva.

Il TAR Lombardia (sentenza n. 2251 del 30 giugno 2008) ha accolto il ricorso di una studentessa che, non avendo superato l'esame di stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, accusava la Commissione di non aver tenuto conto della sua condizione di studentessa con disortografia, disgrafia e discalculia e di non aver consentito l'utilizzo di strumenti compensativi (nello specifico l'utilizzo di un computer con correttore ortografico): *“La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo (...) ha portato anche la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell'affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell'esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l'esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le*

prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa.”

Un'altra pronuncia recente riguarda l'ipotesi di rinnovazione della prova d'esame dovuta alla mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Trattasi del **TAR Liguria, sez. II, sentenza n. 349 del 29 febbraio 2012**. La studentessa, con disturbo specifico dell'apprendimento, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro l'esito negativo dell'esame di maturità, lamentando la mancata considerazione della sua condizione di dislessia, sia in sede di predisposizione delle prove d'esame sia di valutazione degli elaborati. Con ordinanza il giudice accoglieva l'istanza cautelare proposta e disponeva l'immediata ripetizione dell'esame da parte di una diversa commissione esaminatrice. L'Amministrazione scolastica ottemperava al provvedimento cautelare mediante sostituzione del presidente e dei tre membri esterni della commissione d'esame, restando tuttavia invariati i tre commissari interni. Anche le nuove prove d'esame davano esito negativo.

L'interessata impugnava nuovamente lamentando che non erano stati applicati le misure dispensative e gli strumenti compensativi prescritti per i casi di dislessia e che la sua condizione non era stata debitamente valutata in sede di valutazione delle prove scritte. Il giudice quindi accoglieva il ricorso e disponeva nuovamente la rinnovazione della prova d'esame che, questa volta, si concludeva positivamente con l'attribuzione di 60/100.

Il TAR Lazio, sezione distaccata di Latina con la **sentenza n. 408 del 5 giugno 2014**, ha accolto il ricorso dei genitori di uno studente di una scuola secondaria di II grado. Il collegio giudicante ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla P.A. abbia dimostrato come l'Istituto scolastico non avesse applicato in concreto alcuna delle misure dettate dalla vigente normativa a sostegno degli allievi con DSA e inserite nel PDP adottato.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni passaggi che evidenziano gli indicatori utilizzati dal TAR Lazio per verificare l'effettiva applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e dalla normativa vigente:

- ed invero, a mero titolo di esempio, il predetto PDP ha previsto per la materia “Italiano”, tra le misure dispensative, la non valutazione degli errori ortografici commessi dal minore (...) in occasione delle verifiche scritte. Come rimarcato anche dai ricorrenti in sede di memoria conclusiva, nondimeno, il giudizio sul compito di Italiano del 21 dicembre 2012 è il seguente: “Hai usato in modo appropriato le due funzioni (7). I testi presentano numerosi

errori ortografici e varie espressioni ripetitive o poco appropriate (4)...”: pertanto, il voto finale assegnato al minore per la prova in questione è di 5 e mezzo, ossia la media tra le due votazioni (7 e 4) appena riportate (con i giudizi su cui queste si basano). Ne deriva che, nell’occasione in esame, non solo gli errori ortografici commessi dal minore sono stati valutati dal docente, ma che essi hanno concorso a formare il voto finale complessivo della prova sostenuta: il tutto in manifesta contraddizione con le prescrizioni del PDP, che in detta occasione è rimasto, perciò, “sulla carta”, senza ricevere alcuna effettiva applicazione;

- a dimostrazione che il caso appena riferito di mancata applicazione concreta di prescrizioni dettate dal PDP per il minore (...) non ha costituito un episodio isolato, si può ora considerare la prescrizione dello stesso Piano che, per la materia “Matematica”, ha previsto “in ogni occasione” la fornitura all’alunno di testi scritti composti con carattere “Arial” o “Comic”, in corpo “12/14”, e cioè di testi che, per tipologia del carattere usato e dimensioni dello stesso, fossero più agevolmente comprensibili dallo studente. La documentazione prodotta, tuttavia, dimostra come non sempre tale prescrizione sia stata rispettata: ad es. – come osservano i ricorrenti nella memoria finale – non lo è stata in occasione della prova scritta del 19 dicembre 2012, in cui il carattere usato per la redazione del testo è il “Times New Roman” e, soprattutto, in dimensioni assai ridotte;

- i casi più evidenti di mancata applicazione effettiva delle prescrizioni del PDP, peraltro, sono da individuare senza dubbio nelle verifiche scritte sostenute dal minore nella lingua straniera (Inglese): per questa materia, infatti, il Piano (...) ha imposto l’uso, nelle verifiche scritte sostenute dall’alunno (...) di domande a scelta multipla. L’esame della documentazione depositata dalla P.A., dimostra, tuttavia, che solo in rare occasioni lo studente ha potuto fruire di domande a scelta multipla, mentre negli altri casi le prove a cui è stato sottoposto non contenevano né questa, né altre modalità agevolative.

*Sul punto si ricorda come la giurisprudenza occupatasi della questione (vedi **TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010**) abbia sottolineato l’esistenza di un ancor più pregnante obbligo di motivazione congrua ed esplicita nell’ipotesi di giudizio di non ammissione alla classe superiore di un alunno affetto dalla patologia in esame. Detto obbligo – rammenta la giurisprudenza – comporta che il Collegio dei docenti (rectius Consiglio di Classe), nella formulazione del proprio giudizio, deve menzionare la particolare situazione dello studente affetto da (...) e valutarla nella sua globalità. Non sono, invece, ammesse – continua la giurisprudenza in commento – formule generiche, del tipo che la mancata ammissione viene deliberata al fine di permettere all’alunno di consolidare le conoscenze e competenze di base nelle discipline in cui ha manifestato*

maggiori difficoltà: formule – va osservato – analoghe a quelle contenute nel verbale di scrutinio in questa sede impugnato, nel quale la permanenza dello studente (...) per un altro anno nella stessa classe viene giustificata con il fine di consentirgli una più responsabile maturazione scolastica e personale.

Tutti questi elementi (mancata attivazione concreta delle cautele previste dall'ordinamento; difetto di motivazione del giudizio di non ammissione) inducono, pertanto, a condividere anche l'ulteriore censura dedotta dai ricorrenti con il secondo motivo, relativa alla mancata considerazione, da parte dell'Istituto scolastico, dell'effettiva pregnanza del disturbo sofferto dal minore.

Stante il quadro probatorio così delineato, diventa del tutto irrilevante stabilire se il PDP sia stato o meno concordato con i genitori del minore e se, più in generale, vi sia stato lo sforzo del personale dell'Istituto di Istruzione di raccogliere le sollecitazioni provenienti dai medesimi genitori e tradurle in misure concrete: circostanze, queste, affermate dal dirigente scolastico e negate dai ricorrenti (gli stessi genitori del minore). È, infatti, dirimente la circostanza che, anche qualora tale collaborazione e disponibilità vi siano pienamente state da parte del personale dell'Istituto e si siano tradotte in una redazione concordata del PDP e, quindi, delle misure da adottare in favore dell'alunno, tutto ciò è, però, rimasto privo di effettiva applicazione: invero, l'analisi a campione delle verifiche svolte dallo studente dimostra che nei confronti di quest'ultimo troppo spesso il personale docente non ha fatto corretta applicazione delle prescrizioni dettate dal PDP (né, per vero, alcuna applicazione di esse), privando di effettività il sistema di cautele pur in via teorica elaborato.

La mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative emerge anche dalla **sentenza TAR per il Friuli Venezia Giulia, n. 350 del 9 luglio 2014**, con la quale è stato accolto il ricorso dei genitori. Il Piano didattico Personalizzato stabiliva gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare per il minore con DSA. La documentazione prodotta dalla parte ricorrente corrobora, secondo il collegio giudicante, la plurima violazione da parte della Scuola dei suindicati obblighi, senza che la difesa erariale sia stata in grado di offrire un quadro probatorio di segno contrario.

Infatti “risulta dirimente che lo studente (...) abbia sostenuto lo stesso numero di verifiche scritte dei compagni di classe, in luogo della prevista prevalenza di quelle orali, e ancor più senza beneficiare in tutte le occasioni di un aumento del tempo a disposizione ovvero di una semplificazione delle prove. La mancata attuazione delle misure dispensative è negata da parte resistente, che però non offre prova contraria, mentre dalla copia dei

compiti scritti prodotti dal ricorrente parrebbe non esservi stata differenziazione rispetto agli altri studenti.

Emerge, inoltre, che al ragazzo siano stati assegnati gli stessi compiti per casa del resto della classe, mentre ne era prevista una riduzione per ovviare all'affaticamento che provoca il DSA. La circostanza è, infatti, ammessa dall'Amministrazione che la giustifica con la necessità di non differenziare lo studente rispetto agli altri allievi, non considerando che è proprio il DSA a determinare tale differenziazione.

Ulteriormente, si evince dalla documentazione che in Matematica nel secondo quadrimestre il numero delle prove scritte (cinque) sia stato preponderante rispetto a quelle orali (due), e dunque contravvenendo alle disposizioni del PDP; (...)

*A loro volta, appaiono viziate, per inosservanza del PDP, le stesse prove di recupero svoltesi a fine agosto 2013: la prova scritta di matematica era la medesima di quella somministrata agli altri studenti, ed il tempo a disposizione per svolgerla identico; gli orali sono stati espletati uno dopo l'altro in poco più di un'ora; **la valutazione è risultata ancorata maggiormente al dato della correttezza formale e non pare, non facendosene menzione nel giudizio, aver tenuto conto, né dei progressi che l'andamento dei voti nel corso dell'anno scolastico testimonia esservi comunque stato, né del disturbo di apprendimento dello studente.***

*(Nel medesimo orientamento si colloca **la sentenza TAR Lazio n. 10817 del 28 ottobre 2014**, che riguarda un alunno con DSA e con disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD)).*

Sulla stessa linea della mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative si colloca la **sentenza del TAR Toscana n. 346 del 28 febbraio 2013**, che ha accolto il ricorso dei genitori del minori. Dalle motivazioni della sentenza si denota che l'Istituto resistente non ha adeguatamente dimostrato l'applicazione delle misure previste dal PDP *“con il risultato di vanificare la stessa ragion d'essere del “patto con la famiglia. (...) Ai vizi che affliggono alcuni profili dell'attività didattica e valutativa riconducibile ai singoli docenti, perché non adeguatamente calibrata sulle prescrizioni del piano educativo personalizzato, si aggiunge poi l'assenza di qualsivoglia controllo intermedio (monitoraggio) in ordine all'efficacia del piano stesso. Le riscontrate carenze motivazionali sono tanto più gravi, in quanto la delibera di non ammissione si fonda sul rilievo di un insieme di difficoltà dell'alunno – difficoltà nella produzione scritta e in quella orale, difficoltà di astrazione, di concentrazione, mancato rispetto delle consegne in classe, assenza di autonomia e consapevolezza della propria condizione che, a ben*

vedere, coincidono proprio con i sintomi del disturbo diagnosticato a carico dello stesso, mentre non vi è alcuna considerazione circa la padronanza o meno dei contenuti disciplinari, in aperta violazione dell'art. 6 del D.M. 12 luglio 2011".

La giurisprudenza ha sempre ritenuto che la mancata attivazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi da parte della scuola determini l'illegittimità del provvedimento di valutazione negativa emesso nei confronti di un alunno affetto dalla suindicata patologia (cfr. **TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2251 del 30 giugno 2008**). Infatti la **sentenza TAR Lombardia n. 1011 del 21 aprile 2011**, che annulla il giudizio di non ammissione di un alunno con DSA, rileva che la scuola ha mancato di attivare le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Il collegio giudicante aggiunge che *"Occorre invero rilevare, che, pur avendo l'Amministrazione scolastica conoscenza della patologia che affligge il discente, e pur avendo la stessa deliberato di attivare nei suoi confronti alcune delle suindicate misure, nel concreto poi tali misure non sono state attuate, o perlomeno non lo sono state completamente. In proposito è emblematico il verbale del Consiglio di Classe del 5 ottobre 2009, laddove emerge che tale organo, dopo aver dato atto che l'alunno (...) è affetto da DSA, ha individuato, fra l'altro, la misura dispensativa, da attuare nei suoi confronti, dell'esonero dalla scrittura in lingua straniera. Ebbene dai verbali successivi emerge invece che, nel corso dell'anno scolastico, il discente ha dovuto affrontare verifiche nelle quali egli è stato sottoposto a prove scritte in lingua inglese"*.

Nelle pronuncia del **Tar Liguria, sentenza n. 1178 del 20 settembre 2012** risulta che la scuola aveva provveduto – appena ricevuta la certificazione – a predisporre – come impone l'art. 10 del DPR 122/09 sulla valutazione del profitto e la Legge 170/10 sui disturbi specifici di apprendimento – un Piano Didattico Personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da adottare nei confronti dell'alunno. A fine anno, però, il profitto dell'alunno stesso era stato valutato negativamente ed egli non era quindi stato ammesso alla frequenza della classe successiva.

A quel punto la famiglia ha impugnato tale valutazione, per violazione delle norme sopracitate, e nel corso della causa successiva – dopo avere acquisito la documentazione relativa allo svolgimento dell'anno scolastico e delle valutazioni – il TAR ligure ha rilevato che i singoli docenti non avevano per nulla rispettato il PDP, predisposto all'inizio dell'anno. Conseguentemente, il Tribunale ha annullato la bocciatura e ordinato al

Consiglio di Classe di ripetere la valutazione, applicando le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti in precedenza.

La sentenza pone in evidenza l'importanza della formulazione e del rispetto del PDP per gli alunni con DSA: i PDP non devono essere formulati con superficialità, come se si trattasse di un mero adempimento burocratico, privo di qualunque valore didattico e giuridico. La formulazione del PDP dovrebbe sempre essere effettuata insieme alla famiglia e costituisce un vero e proprio **contratto formativo** in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola.

La **sentenza breve n. 1719 del 23 ottobre 2012 del TAR Toscana** annulla il giudizio di non ammissione alla classe V di una scuola superiore per un alunno certificato con DSA.

Per l'alunno era stato predisposto ai sensi della L. 170/10 e del D.M. del 12 luglio 2011 un PDP che prevedeva in talune discipline degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Dalla decisione risulta però che quanto previsto nel PDP non sia stato rispettato dal Consiglio di Classe, specie con riguardo all'applicazione delle prove equipollenti che in esso erano previste.

Inoltre il TAR ha riscontrato una carenza di motivazione circa l'aspetto fondamentale della mancata presa in considerazione del fatto che l'alunno fosse certificato con DSA, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se i risultati negativi fossero stati conseguenza dello scarso impegno dell'alunno o del suo DSA del quale non è neppure stata fatta menzione.

Si riporta un passaggio della motivazione della sentenza che si conclude con l'ordine all'Amministrazione scolastica di rinnovare lo scrutinio finale tenendo conto delle censure della stessa: *"Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti"*.

L'IMPORTANZA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Accanto ad esempi di mancato adeguamento alla normativa vigente da parte delle istituzioni scolastiche, si annoverano tuttavia anche casi in cui la scuola ha tenuto debitamente conto delle caratteristiche degli studenti con BES ed ha formulato le proprie valutazioni anche alla luce di tale elemento. Così **TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza n. 2462 del 4 ottobre 2012** statuisce che *"E' legittimo il giudizio di non*

ammissione alla classe successiva di un'alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di classe costituente atto pubblico e come tale non contestabile se non mediante la proposizione di querela di falso, che all'alunna sono stati concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso di mappe concettuali e di schemi; interrogazioni programmate, maggior tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; dispensa dalla lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura; non valutazione dell'ortografia)".

Nella **sentenza TAR Umbria n. 329 del 13 ottobre 2011**, con la quale è stato respinto il ricorso dei genitori contro la non ammissione agli esami di un alunno certificato con DSA, la dialettica processuale ha evidenziato come l'Amministrazione scolastica abbia potuto dimostrare di aver applicato tutte le norme relative agli strumenti compensativi e alle misure dispensative. Pertanto, respingendo tutte le censure sulla violazione della normativa di tutela degli alunni con DSA, il TAR ha confermato il provvedimento di non ammissione agli esami, addebitando esclusivamente allo scarso impegno dell'alunno la sua non ammissione. Si tratta di una sentenza che riesce a ridare serenità alla scuola ed il giusto peso all'effettiva tutela dei diritti degli alunni con DSA nei soli casi in cui tali diritti siano correttamente esercitati e non abusati per coprire scarso impegno apprenditivo.

L'Amministrazione scolastica **allegando i verbali dei consigli di classe, ha dimostrato che:**

- sono state attuate prove differenziate per **tutte** le discipline;
- nella valutazione sono stati applicati tutti gli strumenti e tutte le misure previste dal **PDP**;
- le difficoltà di apprendimento e le carenze erano state segnalate e verbalizzate nel corso dei Consigli di Classe, durante la consegna dei pagellini e attraverso lettera **protocollata** ai genitori nonché ripetuti colloqui verbali **regolarmente registrati**.

L'importanza del verbale di consiglio di classe emerge **anche in negativo** dalla **sentenza del TAR Lazio n. 11 del 3 gennaio 2013** con la quale si accoglie il ricorso dei genitori. Infatti nelle motivazioni del verbale del consiglio di classe, prodotto in giudizio, emerge che: *"In particolare F.C. viene dichiarato non ammesso all'unanimità in quanto nelle materie con sospensione del giudizio non ha raggiunto gli obiettivi minimi. In particolare, per la prova scritta di matematica l'alunno ha potuto usufruire dei sussidi didattici previsti. Alle prove orali di matematica sono stati richiesti argomenti a piacere e utilizzate misure compensative e dispensative. Tuttavia, anche se guidato non ha dimostrato di sapersi*

orientare. Il Consiglio di Classe, pertanto, non l'ha reputato idoneo alla frequenza della classe terza".

Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso, ha posto in evidenza che in tale motivazione sussistono gli estremi della carenza e della apoditticità, dal momento che non è dato rilevare, neppure da alcuna altra parte del verbale, né quali sono stati gli ausili didattici posti a disposizione dell'alunno per la prova scritta di matematica, né quali siano stati in particolare gli strumenti compensativi e le misure dispensative; inoltre ha rilevato che non è stato effettuato alcun riferimento al Piano personalizzato, mentre la motivazione del verbale risulta del tutto generica a fronte della grave conseguenza portata dalla non ammissione alla classe terza dell'alunno.

IL SUCCESSO FORMATIVO: RESPONSABILITA' DELLO STUDENTE, DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA

La formulazione del Piano Didattico Personalizzato dovrebbe sempre essere effettuata insieme alla famiglia e costituisce un vero e proprio **contratto formativo** in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola. Ciò non significa, per altro, che basti la certificazione o la formulazione del PDP perché l'alunno venga "automaticamente" promosso. Ogni studente, infatti, dovrà comunque dimostrare il profitto che riuscirà a realizzare, contribuendo fattivamente all'attuazione del Piano; nel caso in cui il PDP venga rispettato dalla scuola, ma non dall'allievo, mancando questi di impegnarsi secondo le sue capacità, potrebbe non essere ammesso alla classe successiva, come è stato sancito, dalle sentenze del TAR che saranno esaminate di seguito.

Alcuni elementi che risultano dalle sentenze esaminate fanno riferimento al fatto che:

- la doverosa e giusta attenzione che deve essere rivolta agli studenti con disturbi specifici di apprendimento non deve "sconfinare" in comportamenti lesivi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno tenuto invece una condotta coerente con la normativa in vigore;
- la discrezionalità tecnica che connota il giudizio del consiglio di classe è insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, in quanto, in caso contrario, l'adito giudice amministrativo finirebbe per invadere indebitamente l'area del merito valutativo riservata al succitato organo tecnico;

- come chiarito anche dalla normativa sui DSA e sui BES, gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono deputati a creare percorsi immotivatamente facilitati che non conducono al reale successo formativo degli studenti con bisogni educativi speciali; inoltre, tali strumenti e tali misure devono essere sempre calibrati in relazione all'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste.

Il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza breve n. 9 del 12 gennaio 2012 afferma che *“Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l'indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva”*.

La doverosa e giusta attenzione che deve essere rivolta agli studenti con disturbi specifici di apprendimento non deve infatti “sconfinare” in comportamenti lesivi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno tenuto invece una condotta coerente con la normativa in vigore. Per completezza espositiva, si citano pertanto due recenti pronunce (**TAR Puglia, Lecce, sentenza breve n. 2027 del 22 novembre 2011 e TAR Umbria, sentenza breve n. 329 del 13 ottobre 2011**) inerenti rispettivamente un'alunna affetta da altre patologie (diverse dai disturbi specifici di apprendimento) ed un alunno con DSA per il quale era stato utilizzato un “modello” di intervento che tenesse conto delle effettive risorse a disposizione della scuola.

Nel primo caso, il TAR Puglia evidenzia che *“E' immune da vizi il provvedimento di non ammissione alla classe terza di un'alunna di scuola media, (...) in quanto la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui lo scarso rendimento deriverebbe da disturbi specifici di apprendimento (DSA) dell'allieva, invero non trova riscontro nella certificazione medica, che diagnostica altre patologie. Ne consegue che la valutazione insufficiente (...) non può essere messa in relazione alla mancata adozione da parte della scuola degli strumenti didattici, compensativi e dispensativi previsti dalla legge in presenza di un disturbo specifico di apprendimento (che nel caso di specie non sussiste), ma piuttosto può essere attribuita al lungo percorso terapeutico intrapreso dalla minore”*.

Nel secondo caso il Tar Umbria chiarisce che *“(...) L'utilizzazione di una sorta di “modello” di intervento dedicato agli alunni affetti da DSA non comporta di per sé la non attuazione della L. n. 170/2010 (...)”*.

Nel medesimo orientamento delle succitate sentenze, che hanno evidenziato la corretta applicazione della normativa vigente nell'ottica della garanzia del diritto allo studio, si colloca la pronuncia del **TAR Umbria, sentenza breve n. 401 del 2 ottobre 2012**.

Nel tentativo di sintetizzare tale sentenza, si riportano i passaggi fondamentali. *“La comunicazione di non ammissione alla classe successiva del 14/06/2012 ha evidenziato un avvio dell'anno scolastico faticoso per mancanza di prerequisiti di base e un progressivo andamento dell'anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l'incapacità di superare gli ostacoli via via emergenti, data la carente strumentazione di base e un risultato delle votazioni della seconda parte dell'anno in cui sono presenti insufficienze anche in misura grave in numerose discipline non recuperate nonostante una volta acquisita la documentazione e certificazione attestante la condizione di DSA il consiglio di classe si sia adoperato per la personalizzazione degli interventi programmati nel consiglio di classe del 16 aprile 2012, in cui ogni docente indicava le strategie e i sistemi compensativi necessari.*

Al verbale sono allegate le strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, i metodi di valutazione individuati dai docenti per ciascuna disciplina. Relativamente alla programmazione disciplinare, i docenti concordano nello stabilire gli stessi obiettivi definiti per l'intera classe, applicando altresì la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. (...) Dall'esame della documentazione emerge la sufficienza e l'adeguatezza, sul piano motivazionale, delle misure compensative e degli strumenti dispensativi contenuti nel piano didattico personalizzato redatto dai singoli docenti. La precisa descrizione nel giudizio del 16 giugno 2012 degli interventi posti in essere materia per materia, vale a disattendere ogni considerazione secondo cui il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto dei disturbi di apprendimento. Le misure adottate nei confronti dell'alunno sono state nel loro complesso adeguate e conformi ai precetti della legge 170/2010, diretti ad attribuire agli studenti con diagnosi di DSA «il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica»”.

Il **TAR Lazio con sentenza n. 3465 del 28 marzo 2014** ha respinto il ricorso dei genitori. Il Collegio giudicante ha evidenziato che nella vicenda esaminata all'alunna è stato applicato un piano didattico personalizzato e malgrado sia stato garantito alla minore l'apprestamento di misure dispensative e di strumenti compensativi, previsti per singole materie di studio in modo individualizzato e personalizzato al fine di ovviare alle

denunciate difficoltà di apprendimento - come evidenziato nella motivazione riportata nel verbale dello scrutinio finale - la stessa non ha raggiunto la sufficienza in 4 materie, come documentato dalla resistente amministrazione scolastica.

I Giudici hanno inoltre rilevato che ***“la determinazione di mancata promozione di uno studente alla classe superiore è assunta dal consiglio di classe nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione sul livello di apprendimento e di preparazione nel complesso raggiunto dall'alunno. Tale apprezzamento è, quindi, insindacabile, in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, in quanto, diversamente opinando, l'adito giudice amministrativo finirebbe per invadere indebitamente l'area del merito valutativo riservata al succitato organo tecnico (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I, sentenza n. 6223 del 16 novembre 2005; TAR Trentino Alto Adige, Trento, sentenza breve n. 190 del 5 ottobre 2010; TAR Puglia, Bari, sez. III, sentenza n. 376 del 3 marzo 2011).*** Nella fattispecie, peraltro, i criteri previamente adottati per non deliberare la promozione espressamente prevedevano la presenza di *“tre insufficienze gravi, di cui una nell'area di indirizzo”*. Conseguentemente, deve ritenersi che l'amministrazione scolastica legittimamente abbia deliberato la mancata ammissione dell'alunna alla classe successiva.”

Le medesime motivazioni del mancato accoglimento del ricorso sono riprese dalla **sentenza TAR Lazio n. 1311 del 3 febbraio 2014**. In particolare, *l'amministrazione ha evidenziato dettagliatamente, con riferimento a ciascuno degli insegnamenti in cui la ragazza ha riportato insufficienze che, nonostante tutte le misure adottate, l'invito ad un coinvolgimento è stato dalla stessa respinto o comunque non è risultato adeguato, con esiti in tutte le materie indicate, alla fine dell'anno, del tutto insufficienti ai fini dell'ammissione alla classe successiva.*

La stessa famiglia, peraltro, è risultata sempre informata, nel corso dell'anno, che malgrado le misure compensative o dispensative adottate dai singoli docenti, la ragazza non era riuscita ad acquisire il livello di preparazione necessario per essere ammessa alla classe successiva, senza che risulti dagli atti di causa che i genitori della ragazza, nel corso dell'anno, mai abbiano contestato le strategie adottate o l'inadeguatezza degli strumenti predisposti.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'amministrazione scolastica abbia posto in essere tutte le attività intese ad ovviare alle difficoltà di apprendimento manifestate dalla ragazza

e che quest'ultima, nonostante il loro espletamento, non sia riuscita ad ottenere un giudizio complessivo di sufficienza. (In tal senso anche la **sentenza TAR Lazio n. 10165 del 28 novembre 2013**).

Anche il **TAR Piemonte** non ha accolto il ricorso dei genitori di uno studente con DSA, con **sentenza n. 1270 dell'11 luglio 2014**: nel caso esaminato *“il quadro globale della valutazione espressa nei confronti del minore appare complessivamente coerente e non risulta apprezzabile alcuna omissione da parte dell'istituzione scolastica, tale da condizionare il grado di apprendimento dallo stesso raggiunto e, di conseguenza, il giudizio finale espresso nei suoi confronti, anche avuto riguardo:*

- *agli obiettivi minimi stabiliti da ciascun docente nel proprio piano lavoro;*
- *alle misure compensative e/o dispensative poste in essere con “flessibilità” dai docenti, all'esclusivo fine di garantire lo sviluppo armonioso della sua personalità, limitando, al contempo, la sensazione di disagio e diversità rispetto agli altri studenti (in tal senso: l'utilizzo della calcolatrice in matematica esteso all'intera classe, la valutazione prevalentemente orale in inglese, la valutazione sui contenuti ed il margine di tolleranza per gli errori di forma in italiano, l'elasticità dei tempi di consegna per le verifiche scritte e dei tempi di lavori nelle prove di laboratorio);*
- *all'andamento complessivo del suo rendimento scolastico.*

Per questi motivi, la valutazione degli insegnanti deve, come è avvenuto nel caso di specie, discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite”.

Le medesime motivazioni si ritrovano nella precedente **sentenza del TAR Piemonte n. 198 del 31 gennaio 2014** che si è soffermata su un passaggio fondamentale; infatti *“gli ausili compensativi e dispensativi previsti dalla legge sono stati ideati al fine di consentire ai soggetti affetti da disturbo di esprimere al meglio le proprie capacità, consentendo (anche solo in ipotesi) un percorso di apprendimento più efficiente. Si tratta di precetti che, al fine precipuo di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto, intendono garantire una formazione adeguata, promuovere lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo e ridurre i disagi relazionali ed emozionali. Tuttavia, come chiarito anche nelle linee guida, le misure citate non sono deputate a creare percorsi immotivatamente facilitati che non conducono al reale successo formativo degli studenti con disturbo; esse, inoltre, debbono essere sempre calibrate in vista dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale,*

comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione (cfr., in questo senso, TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2360 del 21 settembre 2012).

Anche il **TAR Liguria** con **sentenza n. 1181 del 24 luglio 2014** ha sottolineato che nel ricorso esaminato *“la documentazione depositata dall'istituto scolastico comprova che il PDP è stato seguito dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del giovane; inoltre da tali documenti si è evinto “che l'istituzione si propone in termini collaborativi nei confronti del giovane studente, anche per coadiuvarlo nel tentativo di superamento dei suoi noti problemi, ma che egli si mostrò restio a recepire tali impulsi, facendo registrare numerose assenze e rifiutando talvolta di sottoporsi alle verifiche che gli insegnanti gli proponevano”.*

Il **TAR Lombardia**, con **sentenza n. 988 del 17 aprile 2014**, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente di una scuola secondaria di II grado. Dalle motivazioni risulta che *“l'approvazione del PDP è avvenuta entro il primo trimestre dell'anno scolastico così come suggerito dalla Linee Guida ministeriali (cfr. art. 3.1). Dunque nessun ritardo vi è stato nella predisposizione del PDP. Le argomentazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'adozione degli strumenti didattici ausiliari e compensativi necessari allo studente non sono supportate da alcuna dimostrazione. Sotto il profilo esaminato pertanto l'attività dell'Istituto non si presta ad alcuna censura.*

In relazione allo svolgimento degli esami di recupero parte ricorrente deduce che al minore non sarebbero stati messi a disposizione gli strumenti previsti dal PDP (in particolare lo studente avrebbe sostenuto le prove per iscritto invece che con interrogazione orale, come indicato nel PDP quale modalità da preferire per le verifiche). (...) Durante le prove i docenti hanno invitato lo studente ad utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste, ma questi avrebbe rifiutato sia l'uso del computer sia la sostituzione della prova scritta con una orale. La parte ricorrente nulla ha controdedotto rispetto a tali affermazioni”. (Si veda anche la **sentenza TAR Lombardia n. 1087 del 12 aprile 2012**).

Anche il **TAR Lombardia** con **sentenza breve n. 2298 del 26 settembre 2011** ha respinto il ricorso dei genitori. La scuola si è fatta carico delle problematiche che colpiscono lo studente e ha deliberato l'attivazione di una serie di misure e strumenti che appaiono del tutto coerenti con le prescrizioni formulate dallo stesso medico di fiducia dei

ricorrenti che, come visto, non invitava all'esonero totale dalle prove scritte ma suggeriva, nella sostanza, l'effettuazione di valutazioni che tenessero conto del contenuto e non già della forma degli elaborati prodotti (oltre che la concessione di tempi più lunghi per le prove).

Il quadro si completa con la lettura del verbale di scrutinio del 16 giugno 2011, laddove il Consiglio di classe dà atto di aver messo a disposizione dell'alunno le misure dispensative e gli strumenti compensativi suindicati, quali la non valutazione degli errori ortografici nelle verifiche scritte, l'effettuazione di un maggior numero di verifiche orali, la concessione di tempi maggiori per la risoluzione delle prove, la valutazione del solo procedimento risolutivo e non della grafica dei disegni; nonostante ciò l'alunno non ha conseguito risultati sufficienti in ben cinque materie (matematica, fisica, disegno, italiano e latino) evidenziando carenze che, secondo l'esplicito giudizio del Consiglio di classe, sono dovute non già alla patologia diagnosticata ma ad *"(...) un impegno molto selettivo e saltuario, che si evidenzia anche nella frequente mancanza del materiale scolastico, nell'insufficiente impegno nel lavoro domestico, nella scarsa attenzione agli strumenti informatici a disposizione"*.

Come si vede dunque la scuola non ha tratto un giudizio avulso dalle specifiche problematicità che colpiscono l'alunno, ma ha tenuto adeguatamente conto di queste esprimendo una valutazione che, per tale ragione appare del tutto congrua e ben motivata.

Il TAR Puglia, sezione di Lecce con sentenza n. 2045 del 27 settembre 2013 ha respinto il ricorso dei genitori di un alunno della scuola primaria, impugnando il giudizio di non ammissione dalla I alla II classe.

Infatti *"nonostante tutte le strategie attuate, i comportamenti e gli apprendimenti dell'alunno si sono rivelati insufficienti e lacunosi, con serie criticità nel processo di scolarizzazione (non rispetto dei ritmi scolastici, posture inadeguate durante le lezioni, rifiuto delle consegne proposte dai docenti, insofferenza per la vita scolastica ed estraneità rispetto alle attività didattiche ed educative) (cfr. verbale di classe dell'11 giugno 2013), i docenti hanno ritenuto di non ammettere il piccolo (...) alla classe successiva al solo condivisibile fine di aiutarlo ad affrontare con maggiore maturità e prontezza le tappe formative successive"*.

Il provvedimento gravato, quindi, non va inteso come una misura punitiva che va a minare il già precario equilibrio psicologico del minore, data anche la tenera età e data la difficile situazione familiare, bensì come un aiuto a consolidare i suoi apprendimenti di base ed a

colmare, ove possibile, le gravi lacune evidenziate, in modo che il suo percorso didattico-formativo possa proseguire, nel suo esclusivo interesse, nel migliore dei modi e in rapporto alle concrete difficoltà (**TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 566 del 12 marzo 2013**).

Quanto alla scelta di merito compiuta dall'Amministrazione scolastica, si osserva che *“il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore del Consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnica e, in quanto tale, non sindacabile dal giudice di legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell'errore sui presupposti rilevabili dagli atti”*. (Nello stesso senso anche la **sentenza** breve del **TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 47 del 17 gennaio 2013**).

TEMPESTIVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E DELLA DIAGNOSI

Con la **sentenza n. 353 del 4 giugno 2013** il **TAR Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria**, ha respinto il ricorso dei genitori di un alunno con DSA poiché **la relativa certificazione medica era stata inviata all'Istituto intimato soltanto il 28 maggio 2012**, nell'imminenza degli scrutini di fine anno, che si sono svolti qualche giorno dopo, impedendo alla Scuola di adottare per tempo adeguate misure di recupero in favore di (...) misure di cui sono potenziali destinatari anche gli allievi non necessariamente con diagnosi di DSA.

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Merita un approfondimento l'aspetto della collaborazione con la famiglia, la quale *“(...) è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili”* (Linee Guida Cap. 6.5).

Nella documentazione dei ricorsi presentati risulta spesso una effettiva difficoltà relazionale tra la scuola e la famiglia del minore con DSA, come sottolineato dalla **sentenza breve n. 420 del 12 ottobre 2011 del TAR Friuli Venezia Giulia**, ove si sottolinea che *“(...) appare evidente che la maggior parte dei richiami annotati – e che si sono poi risolti negli indicatori negativi che hanno penalizzato la valutazione finale –*

risentono pesantemente di una mancata partecipazione da parte della famiglia all'organizzazione degli adempimenti scolastici".

La **sentenza TAR Campania n. 1533 del 19 marzo 2013**, accogliendo il ricorso dei genitori, approfondisce l'importanza delle comunicazioni scuola famiglia. Infatti: *"E' evidente che ove la Scuola sospetti un disturbo specifico dell'apprendimento a carico di un discente deve senz'altro attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi. Secondo i giudici del TAR Campania l'Istituzione scolastica statale deve garantire, essa per prima, il diritto all'istruzione ai discenti in qualunque situazione di apprendimento essi si trovino".*

Il richiamo giuridico si ritrova nell'art 3, comma terzo, L. 170/2010, che non manca di affermare, con disposizione di principio, che *"E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'art. 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA".* Tale attività, per espressa disposizione normativa, previene e non costituisce diagnosi di DSA.

Tale orientamento è rafforzato dalle **sentenze TAR Campania n. 1531 del 19 marzo 2013** e **n. 1254 del 6 marzo 2013**. Si riporta il passaggio maggiormente significativo: *"E' quindi evidente che, data la natura degli interventi descritti dalla norma (i quali attuano il diritto all'educazione ed all'istruzione dei minori, costituzionalmente garantito), ove la Scuola sospetti un disturbo specifico dell'apprendimento a carico di un discente deve senz'altro attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi che, se confermativa, costituisce il presupposto per l'attivazione dei rimedi di cui parla il successivo art. 5, i quali sono stati reputati dal legislatore idonei a garantire l'apprendimento con metodi alternativi a quelli tradizionali ai minori affetti dai disturbi in questione".* (Si veda anche la **sentenza Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 3426 del 13 luglio 2012**).

L'importanza della collaborazione scuola-famiglia e delle comunicazioni che si instaurano emerge anche dalla **sentenza del TAR Lombardia n. 2327 del 30 settembre 2011** dalla quale risulta che già nel mese di febbraio gli insegnanti, hanno consigliato alla ricorrente di sottoporre la figlia ad una visita diagnostica al fine di accertare la sussistenza di eventuali patologie. La scuola si è dunque attivata non appena ha avuto sentore della possibile sussistenza di disturbi specifici dell'apprendimento.

Al fine di garantire il successo formativo agli studenti/studentesse con disturbi specifici dell'apprendimento e di rendere trasparente e tracciabili le comunicazioni tra la famiglia e le istituzioni scolastiche, sono state realizzate in Piemonte le schede di collaborazione scuola-famiglia, nell'ambito di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.

Le "Schede di collaborazione scuola-famiglia", allegate alla DGR 16-7072 del 2014, sono finalizzate alla rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento e all'attivazione di percorsi di potenziamento didattico. Tali documenti garantiscono la tempestività della diagnosi, che deve essere rilasciata entro sei mesi dall'attivazione del percorso diagnostico, e la qualità delle certificazioni, secondo quanto previsto dalla *Consensus Conference*, contribuendo a una maggiore chiarezza delle stesse diagnosi per i docenti.

DISPENSA DALLE PRESTAZIONI SCRITTE IN LINGUA STRANIERA E L'ESONERO DALL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

L'art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 – *Forme di verifica e di valutazione* – raccomanda alle Istituzioni scolastiche di adottare "*modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto (...)*". Può quindi risultare opportuno aumentare i tempi consentiti per l'effettuazione della prova e porre maggiore attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma compromessa dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le Commissioni degli esami di Stato terranno conto di modalità di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e potranno riservare ai candidati tempi più lunghi, assicurando inoltre l'utilizzo di strumenti compensativi e valutando i contenuti più che la forma (anche nelle prove scritte).

L'articolo 6 si sofferma in particolare sulle **lingue straniere**, che devono essere progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Tra le misure dispensative previste rientrano la **dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera e l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere**.

È importante che sia ben chiara la differenza tra **DISPENSA** (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed **ESONERO**.

– In caso di **DISPENSA**, in sede di **esami di Stato**, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove

scritte – saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il **titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ovvero all'Università.**

– L'**ESONERO**, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un **Percorso Didattico Differenziato.**

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. 323/1998.

In entrambi i casi è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa o esonero;
2. richiesta di dispensa o esonero dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa o l'esonero, **con particolare attenzione** ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc).

Ulteriori indicazioni sull'argomento, di tipo operativo e didattico, sono specificate nelle *Linee Guida*, al punto 4.4 (Didattica per le lingue straniere).

Si ricorda inoltre che con nota prot. n. 8546/U del 21 ottobre 2014 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha diffuso il Modello regionale di piano didattico personalizzato. La proposta di un PDP comune risponde in parte all'esigenza di fornire a tutti i docenti indicazioni e linee di pensiero e di azione per orientare e supportare la gestione delle classi complesse attuali, anche attraverso la possibilità di una comparazione di pratiche. Il modello è stato elaborato tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla circolare n. 8/2013.

Inoltre il modello regionale di PDP è strettamente legato e funzionale ad altri documenti/strumenti pedagogico-didattici (riferiti agli allievi con BES) utilizzati in Piemonte. Tra questi, le succitate "Schede di collaborazione scuola-famiglia", allegate alla DGR 16-7072 del 2014, finalizzate alla rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento e all'attivazione di percorsi di potenziamento didattico, e la griglia per l'osservazione degli

allievi con disagio socio-relazionale e socioculturale (allievi con BES “III fascia”), già utilizzata dalle scuole che aderiscono ai percorsi di prevenzione della dispersione scolastica nell’ambito del progetto inter-istituzionale “Provaci ancora Sam”.

IL DIRIGENTE
Stefano SURANITI

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corso Vittorio Emanuele II, 70 – 10121 Torino
Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione
Dirigente Stefano Suraniti
Rif.: Paola Damiani e-mail: paola.damiani@usrpiemonte.it
Rif. Natalie Olivero natalie.olivero@istruzione.it